




PARERE MOTIVATO
n.85 del 7 Maggio 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante allo strumento urbanistico, tramite procedura suap, relativo all'ampliamento di un complesso industriale della Ditta Sirca s.p.a. Comune di Massanzago (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 7 Maggio 2019 come da nota di convocazione in data 6 Maggio 2019 prot. n. 175278;



ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Ditta proponente Sirca s.p.a. con nota acquisita al protocollo regionale al n. 69365 del 19.02.2019 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante allo strumento urbanistico, tramite procedura suap, relativo all'ampliamento di un complesso industriale della Ditta Sirca s.p.a. nel Comune di Massanzago;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 763 del 26.03.19 assunto al prot. reg. al n. 122213 del 27.03.19 del Consiglio di Bacino;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 4.04.19 assunta al prot. reg. al n. 140522 dell'8.04.19 come parere richiesto;
- Parere n. 59788 del 12.04.19 assunto al prot. reg. al n. 150153 del 15.04.19 dell'ULSS 6;
- Parere n. 2041 del 15.04.19 assunto al prot. reg. al n. 151289 del 15.04.19 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere n. 4686 del 17.04.19 assunto al prot. reg. al n. 155599 del 17.04.19 del Comune di Massanzago;
- Parere n. 28480 del 18.04.19 assunto al prot. reg. al n. 158331 del 18.04.19 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 66/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE la verifica di assoggettabilità riguarda una variante allo strumento urbanistico generale (PAT e PI), tramite procedura suap, conseguente l'ampliamento di un complesso industriale sito in Comune di Massanzago, che effettua la produzione di resine e vernici per legno. La trasformazione proposta interessa un ambito su cui sorgono dei fabbricati produttivi per i quali è previsto l'ampliamento, mediante la costruzione di 5 nuovi edifici destinati a magazzino, in aderenza all'attività esistente. L'ambito oggetto di conversione, in base a quanto stabilito dalla Tav. 4 – Carta della Trasformabilità del PAT del Comune di Massanzago, ricade in un'area attualmente non classificata come produttiva per una superficie totale di circa 5.200 mq. In particolare, i nuovi fabbricati, tutti aventi pianta rettangolare, saranno adibiti esclusivamente a magazzino - deposito e, nello specifico, allo stoccaggio di:

- materie prime e materiali inerti (1.750 mq)
- contenitori vuoti (1.750 mq)
- deposito scarti e rifiuti di produzione (1.050 mq)
- magazzino attrezzeria (650 mq)

L'intervento è completato dalla realizzazione, all'interno dell'ambito, di un'area pavimentata di 3.500 mq da adibire a parcheggio e manovra dei mezzi aziendali necessari alle operazioni di carico e scarico dei prodotti e attrezzature. Lungo tutto il perimetro dell'ambito è inoltre prevista la realizzazione di una fascia a verde alberato (1.500 mq) che funge da filtro verso la campagna. Allo scopo di curare l'inserimento visivo dei nuovi fabbricati è previsto l'impiego di materiali e di tonalità di colore simili a quelli utilizzati per gli edifici adiacenti di recente costruzione. Nel Rapporto Ambientale preliminare, è stato analizzato lo stato dell'ambiente che non ha evidenziato particolari situazioni di criticità che possano avere delle correlazioni con la proposta di variante in esame. In particolare, per quanto attiene la matrice traffico, nelle precisazioni esposte dall'estensore del RAP con nota del 18.04.2019 è ribadito che: *"L'impatto ambientale sulla matrice viabilità in relazione alle condizioni iniziali non comporta sostanziali variazioni in quanto l'intervento edilizio consiste nella realizzazione di edifici uso magazzino con lo scopo di gestire il materiale in area confinata e coperta mentre attualmente è esposto ad agenti atmosferici esterni. La realizzazione di tali magazzini permetterà di stoccare materie prime inerti e non pericolose con approvvigionamenti*



che aumenteranno i livelli di scorta riducendo in tal senso il traffico dovuto alle continue forniture per ridotto magazzino. Per le ragioni di cui sopra si stima una diminuzione del traffico veicolare. Si evidenzia comunque che i veicoli transiteranno su strada di accesso allo stabilimento non interposta ad aree residenziali". Per quanto attiene agli aspetti inerenti l'idoneità dei terreni ad ospitare l'intervento e la relativa classificazione degli stessi in aree esondabili e a ristagno idrico, nonché, riguardo gli aspetti dell'invarianza idraulica, l'estensore del RAP, con la succitata nota, ha precisato che: "... in data 26/11/2018 sono state realizzate delle prove geotecniche sito-specifiche che hanno determinato la compatibilità dei suoli all'edificazione. E' stata inoltre predisposta una valutazione di Compatibilità Idraulica per la laminazione delle acque prodotte da precipitazioni intense predisponendo idoneo bacino di invaso". Nel Rapporto Ambientale preliminare, inoltre, non sono stati riscontrati particolari elementi di incoerenza tra la variante in esame, la strumentazione urbanistica e il sistema vincolistico esaminato. Nei pareri resi dalle autorità ambientali consultate non è data evidenza di possibili effetti significativi sull'ambiente, ma vengono comunque indicate alcune misure da osservare in sede di realizzazione degli interventi.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 7 maggio 2019, dalla quale emerge che la Variante allo strumento urbanistico generale, tramite procedura suap, relativa all'ampliamento di un complesso industriale della Ditta Sirca s.p.a. sito nel Comune di Massanzago non debba essere sottoposta a procedura di VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

VISTA altresì l'indicazione contenuta nella medesima relazione istruttoria che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 66/2019.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante allo strumento urbanistico, tramite procedura suap, relativa all'ampliamento di un complesso industriale della Ditta Sirca s.p.a. nel Comune di Massanzago, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;

devono essere recepite le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati;

- devono essere recepiti gli esiti della valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n.



786/2016, 1331/2017, 1709/2017;

B: ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

- prescrivendo:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Musccardinus avellanarius*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
3. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Massanzago, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Si precisa che il presente parere ha valutato i possibili aspetti ambientali conseguenti la trasformazione prospettata ma non entra nel merito delle scelte progettuali e realizzative adottate per gli aspetti idraulici (sistemi di laminazione delle piene).

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine

10000